N. **4509-2446**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 16 luglio 1998

(Relatore: **ALBANESE**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4509

APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 gennaio 1998 (v. stampato Senato n. 1456)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MARCHETTI, RUSSO SPENA, SALVATO

Estensione ai patrioti di tutti i benefìci combattentistici

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 gennaio 1998

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2446, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCO RIZZO, MICHELANGELI, LENTI, MAURA COSSUTTA, MANTOVANI, BOGHETTA, MALENTACCHI, CANGEMI

Estensione ai patrioti di tutti i benefìci combattentistici

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso della XI legislatura, il 7 agosto 1992, è stato approvato in sede deliberante dalla Commissione Difesa del Senato, un disegno di legge di iniziativa del senatore Boldrini ed altri (A.S. 215), di contenuto sostanzialmente identico a quello attualmente in esame. Il provvedimento fu trasmesso alla Camera ed assegnato in sede referente alla Commissione Difesa che, nella seduta del 23 giugno 1993, deliberò di chiederne il trasferimento alla sede legislativa. L'anticipata fine della legislatura non ha però consentito la conclusione dell'*iter* parlamentare.

Per quanto concerne la proposta di legge in esame, anch'essa approvata dal Senato, dai lavori svolti dal Comitato ristretto, costituito per l'approfondimento dei problemi connessi con le proposte di legge in esame, è emerso che i benefici che si intende attribuire ai patrioti sono riconducibili sostanzialmente a due categorie: benefici di carattere onorifico-morale e benefici economici.

Per quanto attiene ai benefici rientranti nella prima categoria, la legge 8 agosto 1980, n. 434, prevede l'equiparazione a titolo onorifico del grado partigiano eventualmente rivestito con quello militare, per ufficiali, sottufficiali e partigiani del C.V.L. secondo tabelle annesse alla legge medesima.

La legge 6 novembre 1990, n. 323, prevede invece la concessione del grado a titolo onorifico anche agli internati e partigiani combattenti che non hanno rivestito alcun grado.

Tali benefici potranno essere concessi a domanda degli interessati, da presentarsi alla Commissione di 2° grado per le qualifiche partigiane, non essendo i distretti militari in possesso della documentazione probatoria necessaria. La concessione del grado viene poi rilasciata dal Ministero della difesa.

I benefici di carattere economico sono principalmente quelli contenuti nella legge 24 maggio 1970, n. 336, recante « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati ». L'articolo 1 di detta legge prevede a favore dei soggetti indicati la valutazione di 2 anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra, prigionia, ricoveri in luoghi di cura, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici o della successiva classe dì stipendio. L'estensione di detta norma ai patrioti si limiterebbe ovviamente alla valutazione dei due anni, non potendosi fare riferimento alle campagne di guerra, prigionia, eccetera posto che i patrioti comunque non diventano combattenti, e perciò non si possono estendere a loro situazioni esclusive di tale categoria. Viene segnalata la difficoltà di applicazione della norma a posteriori, risulta infatti complicato individuare il momento in cui poteva essere chiesta la valutazione dei due anni. Il problema potrebbe risolversi individuando tale data con la legge.

L'articolo 2 della citata legge n. 336 del 1970 prevede, inoltre, che all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa siano attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, in

prigionia, eccetera. In alternativa i beneficiari possono richiedere il conferimento della qualifica o classe stipendiale immediatamente superiore a quella posseduta. Anche in questo caso l'estensione della disposizione ai patrioti non riguarderebbe le situazioni proprie dei soli combattenti, quali i periodi di servizio in luoghi dichiarati in stato di guerra, eccetera, per i motivi sopra esposti.

Infine l'articolo 3 dispone che al personale appartenente alle citate categorie, collocato a riposo, è concesso, ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, un aumento di servizio pari a sette anni, elevato a dieci per i mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra. L'estensione di questa disposizione ai patrioti comporta dei benefici in termini di riliquidazione della pensione e della buonuscita.

Altri benefici economici sono contenuti nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, recante « Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione », ratificato con la legge 31 gennaio 1953. L'articolo 5 di detto decreto prevede l'estensione ai partigiani combattenti delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e alla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni, concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di imprese private, richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale. Mentre l'articolo 6 attribuisce ai partigiani combattenti, per il periodo di servizio da loro prestato, gli assegni previsti per i militari volontari in servizio, il trattamento economico di guerra intero, comprensivo della razione di viveri in contanti, e l'indennità giornaliera di lire 45 di cui al regio decreto 5 aprile 1944, n. 122. Resta da valutare l'applicabilità di norme così risalenti.

Infine, l'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concedono ai partigiani combattenti non inclusi nelle categorie dello Stato, parastato e assimilabili di cui alla citata legge n. 336 del 1970, una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico di lire 30.000, successivamente rivalutate a 40.000.

Tutti i benefici di carattere economico vengono attribuiti su richiesta dei soggetti aventi titolo o dei loro eredi.

Per quanto attiene al numero dei beneficiari delle proposte in esame, l'elenco dei patrioti, dichiarati tali dalle apposite Commissioni di 1° e 2° grado, è custodito dall'Ufficio Ricompartigiani. L'elenco, non incrementabile, conta settentacinquemila nominativi, senza tener conto dei deceduti. Si ritiene approssimativamente che la percentuale dei viventi oscilli tra il 20 e il 40 per cento, con una propensione per l'ultimo dato. Tale elenco costituisce prova della qualifica di patriota, di conseguenza i soggetti che intenderanno accedere ai benefici dovranno verosimilmente farsi certificare il possesso della qualifica da parte del nominato Ufficio.

Avendo verificato che la quantificazione degli oneri individuati dal Senato appare sufficiente a garantire il diritto di tutti i possibili beneficiari ancora in vita delle misure di cui alla presente proposta, se ne raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Argia Valeria ALBANESE, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, si segnala l'opportunità di considerare che i limiti delle disponibilità finanziarie entro cui sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di « patriota » i benefìci combattentistici siano riferiti al *quantum* delle prestazioni erogabili e non all'*an* delle medesime, al fine di non ledere l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del pari diritto di tutti i patrioti di accedere ai benefìci di legge previsti in loro favore.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

restando inteso che lo stanziamento di 10 miliardi di cui all'articolo 2, comma 1, costituirà in ogni caso il limite massimo di spesa non valicabile ai fini dell'estensione dei benefìci di legge per gli ex partigiani combattenti prevista all'articolo 1.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4509	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART.1.	ART. 1.
1. I benefìci di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di « patriota », riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2446 d'iniziativa dei deputati
Marco Rizzo ed altri

ART. 1.

1. Tutti i benefìci di legge per gli *ex* partigiani combattenti sono estesi a coloro che sono in possesso della qualifica di « patriota », riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui, si provvede per l'anno finanziario 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 8017 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-4508A
Lire 500